



COMUNE di PONTECURONE (AL)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria”, destinata a persone che siano particolarmente distinte degli ambiti e attività pubbliche e private.

ART. 2

Il Comune di Pontecurone adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Pontecurone o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’Umanità.

ART. 3

La “Cittadinanza Onoraria”, viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di cittadini, anche stranieri, che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 2.

E’ conferita dal Consiglio Comunale con provvedimento motivato.

La Deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, cenni biografici essenziali del beneficiario.

La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

La proposta di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, dalla Giunta o da almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali assegnati.

ART. 4

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i Cittadini Onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

ART. 5

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all’Albo del Comune per la durata di giorni 15 (quindici), da effettuarsi ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2009